



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

## COMUNE DI TAVIGLIANO

Originale

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

#### OGGETTO:

**I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore undici e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GINO MANTELLO - Sindaco	Sì
2. MARIA CRISTINA CIVADDA - Consigliere	Sì
3. ELENA RAMELLA - Consigliere	Sì
4. STEFANO MORO - Consigliere	Sì
5. GIUSEPPE NAPOLITANO - Consigliere	Giust.
6. MARCO LAMANTIA - Consigliere	Sì
7. ROBERTO CILIESA - Consigliere	Sì
8. ROBERTO BUSCHINO - Consigliere	Giust.
9. ALESSIA CANEPARO - Consigliere	Sì
10. MARCO MARIA STEFANO BERNARDINI - Consigliere	Sì
11. STEFANO BORDONI - Consigliere	Sì
 Totale Presenti:	9
 Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa NICOLETTA LO MANTO, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GINO MANTELLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, e l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22.12.2011, n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria “I.M.U.”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

**VISTA** la L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), la quale ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “I.U.C.” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti T.A.S.I. e T.A.R.I., oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente I.M.U.;

**TENUTO CONTO**, inoltre, di quanto stabilito dalla L. 24.12.2012, n. 228, dal D.L. n. 35 del 08.04.2013, convertito con modificazioni, dalla L. 06.06.2013, n.64, dal D.L. n. 54 del 21.05.2013, convertito con modificazioni dalla L. 18.07.2013, n. 85, dal D.L. n. 102 del 31.08.2013, convertito con modificazioni dalla L. 28.10.2013, n. 124, dal D.L. del 30.11.2013, n. 133, convertito con modifica dalla L. 29.01.2014, n. 5;

**TENUTO CONTO** del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale” (I.U.C.), approvato con propria deliberazione n. 14 del 19/06/2014, in vigore dal 1° gennaio 2014, e delle sue componenti;

**VISTO** il comma 677 dell'art. 1, della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), il quale stabilisce che: *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”*;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, provvedono a: *“disciplinare con regolamento la proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota comunale dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

**CONSIDERATO** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 36 adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 15/11/2023, con la quale venivano rideterminate le aliquote, le detrazioni di imposta e le tariffe del bilancio 2024, che risultano essere le seguenti:

- **Aliquota di base IMU 1,06%;**
- **Aliquota 0,60% abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;**

**ACQUISITI** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

**Con voti** favorevoli n. 9, espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

**1) DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2) DI DETERMINARE** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "I.M.U." per l'anno 2024:

- **Aliquota di base 1,06%;**
- **Aliquota 0,60% abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;**

**3) DI DARE ATTO** che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2024;

**4) DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al "Regolamento per l'applicazione della "nuova IMU", approvato con propria deliberazione n. 6 del 17/06/2020;

**5) DI DARE ATTO** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
Firmato Digitalmente  
GINO MANTELLO

Il Segretario Comunale  
Firmato Digitalmente  
NICOLETTA LO MANTO